

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile, sostituito, mediante abrogazione, dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6577 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009, con il quale sono stati individuati il «Sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009», «Rifiuti Campania 2008», «Grande evento G8 From La Maddalena to L'Aquila» quali eventi straordinari ed eccezionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, per la concessione dell'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3403 del 5 maggio 2010 con il quale il termine per formulare le segnalazioni dei soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009 e' stato prorogato fino al 5 novembre 2010;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 con il quale il termine per formulare le segnalazioni dei soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009 e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2010 recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei Conti in data 22 dicembre 2010, Registro n. 20, Foglio n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2011, n. 25;

Visto il decreto del Segretario Generale di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile del 18 gennaio 2011, rep. 113;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla concessione definitiva delle attestazioni di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile ai soggetti che hanno partecipato agli eventi di cui al predetto decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009, i cui nominativi devono confluire in unici elenchi di concessione;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

1. E' concessa la pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile per gli eventi individuati nel decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6538 del 21 ottobre 2009.
2. Le predette pubbliche benemerenzze sono concesse, a decorrere

dalla data del presente decreto, ai soggetti di cui agli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, secondo le rispettive classi e fasce, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, sostituito mediante abrogazione dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6577 del 19 dicembre 2008.

3. L'albo delle pubbliche benemerenze di protezione civile e' tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, Ufficio relazioni istituzionali.

Art. 2

1. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile saranno diramate le indicazioni per il rilascio degli attestati, nonche' per l'acquisto e l'uso delle insegne.

Art. 3

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e reso disponibile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo «<http://www.protezionecivile.it>».

Roma, 12.04.2011

Il Sottosegretario di Stato: Letta